

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. II

n. 9

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore PINTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1994

### Modifica degli articoli 146, 148 e 153 del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. - Tra le funzioni che il Parlamento è chiamato a svolgere, fondamentali sono quella legislativa e quella cosiddetta ispettiva ma, mentre la Carta Costituzionale fissa in termini sostanzialmente precisi la funzione legislativa, viceversa disciplina in senso generale l'attività di indirizzo (negli istituti della mozione e della risoluzione) e quella di controllo che, com'è ben noto, si realizza attraverso l'interpellanza e l'interrogazione. Solo dai regolamenti delle Camere e, per quel che ci riguarda, del Senato, la funzione ispettiva riceve la dovuta attenzione attraverso un insieme di regole che ne prevedono, con

sufficiente dettaglio, modalità, svolgimento e finalità.

Occorre, però, riconoscere con amarezza che l'ormai lunga prassi parlamentare ha finito col considerare quasi del tutto secondaria, marginale e residuale la funzione di «controllo» e, in particolare, l'istituto dell'interrogazione.

Mentre, infatti, la mozione e l'interpellanza per il rilievo politico da cui sono connotate riescono a richiamare e ad esprimere adeguate attenzioni e valenze, le interrogazioni, da un lato per la frequenza del loro formularsi e, dall'altro e nella maggior parte dei casi, per la almeno

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

apparente episodicità, particolarità e scarsa rilevanza collettiva del loro contenuto, sono state trascurate dal Parlamento ed assai spesso ignorate, considerate fastidiose e scomode dal Governo e dai Ministri interrogati che certamente si considerano impegnati in più complessi e rilevanti compiti di istituto rispetto alle curiosità, ritenute talvolta «pettegole» o quanto meno «retoriche» dei parlamentari interroganti.

Malgrado la disciplina dello svolgimento dell'interrogazione a risposta orale in Commissione dettata dall'articolo 147 e quella relativa alle interrogazioni a risposta immediata di cui all'articolo 151-bis, una rapida scorsa alla rarità delle sedute dell'Assemblea riservate allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale (mentre l'articolo 148 del Regolamento del Senato destina espressamente ad esse «almeno una seduta ogni settimana») conferma e dimostra quanto sopra osservato. Nè migliore sorte ricevono le interrogazioni a risposta scritta che pure vengono formulate come strumento più comodo ed anche più agile e rapido per rivolgere una domanda ed ottenere una risposta. Dopo circa cinque mesi di legislatura, a fronte della presentazione avvenuta in Senato di 266 interrogazioni a risposta orale e di 1700 interrogazioni a risposta scritta, le risposte fornite dal Governo sono state rispettivamente 83 e 170. È dunque necessario - anche per l'intrinseca dialettica del rapporto tra maggioranza ed opposizione - ripristinare e rafforzare un corretto e completo esercizio del diritto dei parlamentari a formulare interpellanze ed interrogazioni e, soprattutto, un corrispondente preciso ed ineludibile dovere del Governo di rispondere ad esse in maniera temporalmente puntuale e non evasiva nei contenuti, il che, innegabilmente, può contribuire non poco a rivitalizzare il ruolo del Parlamento.

E dire che quando si vorrà conoscere tutto sulle distorsioni del potere ad ogni livello, quando si vorrà conoscere per intero ed in tutti i tempi la mappa autentica delle violazioni di legge, degli abusi, degli arbitri, delle disonestà e delle ingiustizie

consumate ai danni di Comunità o di cittadini (per lo più in una condizione di debolezza e marginalità), basterà scorrere le tante interrogazioni formulate dai parlamentari su piccoli e grandi problemi della società!

E quando si vorranno conoscere per intero le responsabilità politiche, morali e giudiziarie dei detentori del potere ovunque espresso, occorrerà rileggere con attenzione le tante interrogazioni presentate e che se avessero avuto l'attenzione dovuta e comportato l'adozione delle conseguenti misure sollecitate avrebbero in più casi risparmiato alla storia del nostro Paese le pagine nere con le quali è oggi descritto parte del nostro passato. E dire che le mancate risposte (o quelle defatiganti ed offensivamente evasive) non erano, forse, solo frutto di disattenzione e pigrizia ma talvolta anche di callido calcolo e di consapevole arroganza o di inconfessabili responsabilità o complicità!

Il sistema democratico perciò nel complesso dei diritti del cittadino che si estrinsecano nella verità, nella giustizia, nell'onestà, nell'efficienza dei servizi pubblici non può, non deve, correre altri rischi ed accanto ad una accresciuta vigilanza e ad una arricchita e vigile partecipazione deve affinare i metodi e potenziare gli strumenti di conoscenza e di controllo che all'uopo la legge assicura e la coscienza comune esige con rinnovato vigore e consapevole puntualità.

Questa esigenza che dovrebbe essere avvertita ed assecondata in ogni tempo, diventa fondamentale, essenziale ed anzi vitale per l'odierna democrazia in un sistema di Governo, come l'attuale, scaturito da una modalità elettorale maggioritaria, ove, come evidenziato dalla recente dottrina e pubblicistica, ai più ampi ed incisivi poteri riconosciuti alla maggioranza parlamentare debbono necessariamente e conseguenzialmente corrispondere più ampi spazi di intervento e di incidenza dell'attività parlamentare di controllo. Il rafforzamento di tale garanzia è infatti uno dei principali fondamenti su cui deve poggiare il nuovo modello di democrazia maggioritaria verso cui ci siamo avviati ed a questa fundamenta-

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le esigenze del sistema democratico non può, non deve risponderci con insofferenza o con senso di fastidio ma con correttezza e rispetto e, quindi, puntualità; e se questo è vero per le questioni di innegabile rilevanza generale, politica e sociale, vale anche per quelle questioni che possono apparire «banali» ma che segnalano ed esprimono sempre problemi che riguardano la collettività.

E se non si pongono subito precisi e doverosi adempimenti, sottratti ad ogni possibile interessata discrezionalità del Governo e ad ogni possibile negligenza e superficialità del Parlamento, le delicate e pericolose prassi sopra censurate si consolidano in maniera sempre più irreversibile. E sarà inutile, domani, ricercare - perchè già da oggi risulterebbero note e definite - responsabilità e complicità della caduta o dell'indebolimento del sistema democratico nel nostro Paese. Così com'è innegabile che la sostanziale inerzia del Parlamento, oltre alle proprie colpe, almeno di omissione, finirebbe col devolvere e legittimare nei confronti dei giudici quelle competenze che, invece, primariamente spettano al Parlamento stesso.

Da questa consapevole preoccupazione e da questo avvertito dovere, nasce la presente proposta di modificazione del regolamento volta ad una parziale riforma dell'istituto dell'interrogazione.

Le modifiche proposte, infatti, tendono ad agevolare la risposta del Governo alle interrogazioni parlamentari nei termini previsti dal regolamento ed a rendere certa nel tempo tale risposta.

Viene proposta l'aggiunta di un comma all'articolo 146 (Proponibilità delle interrogazioni e annuncio all'Assemblea) con il quale si dispone che il Presidente, al fine di agevolare la risposta del Governo nei tempi previsti dal regolamento, dispone l'accorpamento delle interrogazioni aventi contenuto identico o quantomeno analogo, dandone immediata comunicazione al Governo e all'Assemblea.

Con una breve aggiunta al comma 3 dell'articolo 148 del regolamento (Svolgimento delle interrogazioni orali in Assem-

blea), relativo alla facoltà del Governo di dichiarare all'Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato, si elimina l'indeterminatezza di tale nuova data stabilendo che in ogni caso non può superare i successivi dieci giorni.

Altra significativa innovazione è quella introdotta sempre all'articolo 148 con il comma 3-bis, ove si prevede che il Presidente, sentito l'interrogante, entro tre giorni dalla dichiarazione resa dal Governo di non poter rispondere all'interrogazione, ne valuta i motivi e ove li ritenga manifestamente infondati rinnova l'invito al Governo di procedere alla risposta assegnando un nuovo termine. Qualora il Governo non risponda all'interrogazione nel nuovo termine fissato dal Presidente o ulteriormente dichiararsi di non poter rispondere, il Presidente, valutata la rilevanza politica e sociale dell'oggetto dell'interrogazione ed eventualmente sentita, ove lo ritenga opportuno, la Conferenza dei Capigruppo, esprime al Governo un richiamo ufficiale dandone comunicazione all'Assemblea.

Tale innovazione viene ugualmente introdotta al comma 2 dell'articolo 153 relativo alle risposte ad interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Non sfugge la rilevanza - che appare però in tutto adeguata alle ragioni ed alle finalità ispiratrici del provvedimento proposto - fortemente innovativa del «richiamo ufficiale» che può essere mosso in casi di consistente inadempienza del Governo. Ma - se recepito - è questo un qualificante passaggio della normativa suggerita ed un significativo segnale ordinatorio che il Senato intenderà dare alla propria attività ed a quella del Governo sul piano dell'esercizio della funzione ispettiva.

Non può questa breve relazione illustrativa della riforma proposta concludersi senza un fiducioso appello al Presidente del Senato e a tutti gli organi del Senato perchè comunque alla normativa in materia sia data una precisa e puntuale attuazione per il prestigio stesso delle alte funzioni del Senato ma anche per arricchire i contenuti della nostra democrazia.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE  
DEL REGOLAMENTO****Art. 1.**

1. All'articolo 146 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2. Il Presidente, al fine di agevolare la risposta del Governo nei tempi previsti dagli articoli successivi, dispone l'accorpamento delle interrogazioni aventi contenuto identico o quantomeno analogo dandone immediata comunicazione al Governo e all'Assemblea».

**Art. 2.**

1. Il comma 3 dell'articolo 148 è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo ha facoltà di dichiarare alla Assemblea, indicandone i motivi, di non poter rispondere o di dover differire la risposta ad altro giorno determinato che in ogni caso non può superare i successivi dieci giorni».

**Art. 3.**

1. All'articolo 148, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis. Il Presidente, sentito l'interrogante, entro tre giorni dalla dichiarazione resa dal Governo di non poter rispondere all'interrogazione, ne valuta i motivi e ove li ritenga manifestamente infondati rinnova al Governo l'invito a procedere alla risposta assegnando un nuovo termine.

3-ter. Se il Governo non risponde all'interrogazione nel nuovo termine fissato dal Presidente o ulteriormente dichiara di non poter rispondere, il Presidente, valutata la rilevanza politica e sociale dell'oggetto dell'interrogazione ed eventualmente senti-

ta, ove lo ritenga opportuno, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, esprime al Governo un richiamo ufficiale, dandone comunicazione all'Assemblea».

Art. 4.

1. All'articolo 153, comma 2, dopo le parole: «d'intesa con l'interrogante» sono inserite le seguenti: «rinnova al Governo l'invito a procedere alla risposta assegnando un nuovo termine comunque non superiore a dieci giorni, decorso inutilmente i quale».

Art. 5.

1. All'articolo 153, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Se anche il nuovo termine trascorrerà senza che il Governo abbia fornito risposta scritta all'interrogazione, il Presidente, valutata la rilevanza politica e sociale dell'oggetto dell'interrogazione ed eventualmente sentita, ove lo ritenga opportuno, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, esprime al Governo un richiamo ufficiale, dandone comunicazione all'Assemblea».

